



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. Generalità

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le "Condizioni") costituiscono parte integrante di tutti gli ordini emessi da Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (di seguito la "Committente" o il "Cliente") aventi ad oggetto attuali e future forniture di beni (di seguito "Fornitura di Beni") e/o servizi (di seguito i "Servizi") (di seguito congiuntamente "Fornitura") derivanti dall'accettazione, da parte della Committente, dell'offerta (di seguito l'"Offerta") presentata dalla persona fisica o giuridica fornitrice di tali Beni e Servizi (di seguito il "Fornitore") (la Committente e il Fornitore di seguito congiuntamente definite le "Parti").

1.2 Le Condizioni resteranno in vigore finché non siano modificate e/o derogate da un contratto in forma scritta frutto della negoziazione fra le Parti e da quest'ultime sottoscritto. Nessuna modifica, deroga, ulteriore condizione o postilla che dovesse discostarsi dalle presenti Condizioni avrà efficacia tra le Parti, ad eccezione di quelle specificatamente ed espressamente approvate per iscritto da parte della Committente, anche all'interno dell'ordine di acquisto (di seguito "Ordine").

1.3 La sottoscrizione delle Condizioni da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle presenti Condizioni e l'espressa rinuncia alle proprie eventuali condizioni, considerate sia singolarmente, che nel loro complesso.

1.4 L'accettazione e il pagamento anche parziale da parte della Committente per la Fornitura non costituisce riconoscimento e/o accettazione di eventuali differenti condizioni praticate dal Fornitore stesso.

1.5 In caso di contrasto tra quanto esposto nell'Offerta e quanto riportato in uno degli articoli delle Condizioni, dovrà ritenersi prevalente e quindi esclusivamente applicabile quanto previsto nelle Condizioni.

2. Formazione del Contratto

2.1 Le presenti Condizioni regoleranno il rapporto di Fornitura derivante dall'Offerta del Fornitore accettata per iscritto dal Committente stesso oppure tramite l'invio dell'Ordine (Condizioni, Ordini ed Offerta saranno di seguito definiti congiuntamente il "Contratto"). Le presenti Condizioni entrano in vigore dalla data di sottoscrizione delle stesse da parte del Fornitore.

2.2 Eventuali modifiche all'Ordine e alle Condizioni saranno ritenute valide e vincolanti solo se accettate per iscritto dalla Committente.

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.

SEDE LEGALE: PIAZZA BELGIOIOSO, 2 - 20121 Milano, ITALIA

SEDI SECONDARIE: VIA FRATELLI ROSSELLI, 4 - 40069 Zola Predosa (BO), ITALIA; VIA GIACOMO VENTURI, 1 località Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO), ITALIA.

T: +39 (051) 351 76 11, F: +39 (051) 752 424, W: www.pmi.com

CAPITALE SOCIALE EURO 186.000 INT. VERS. - Iscr. Reg. Imprese Milano Nr. 00737070151 - C.F./P.I.: 00737070151 - VAT Nr: IT-00737070151

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Philip Morris International Inc. ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile



3. Modalità di esecuzione della Fornitura

3.1 Fermo quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2, la Fornitura dovrà essere eseguita nei termini, con le modalità e presso i luoghi indicati nell'Offerta accettata dalla Committente per iscritto oppure tramite l'invio dell'Ordine. I termini per l'esecuzione dell'Ordine devono essere considerati come essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del Codice Civile.

3.2 Il Fornitore garantisce che eseguirà le prestazioni oggetto dell'Ordine puntualmente e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, in conformità a tutte le norme applicabili. Il Fornitore garantisce inoltre che i Beni che verranno consegnati saranno conformi a quanto stabilito nell'Ordine e avranno le qualità ivi stabilite, nonché quelle essenziali per l'uso cui sono destinati, e sono esenti da vizi e/o difetti dovuti a errata progettazione, produzione, lavorazione, conservazione, montaggio e imballaggio o ai materiali impiegati, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. A tal riguardo il termine per la denuncia dei vizi e/o difetti decorre in ogni caso dal giorno della scoperta, così come stabilito dalla normativa italiana vigente in materia. Il Fornitore garantisce infine che i Beni oggetto dell'Ordine saranno conformi alle norme dell'Unione Europea ad essi eventualmente applicabili.

3.3 Il Fornitore, altresì, garantisce che possiede e che manterrà in vigore, per l'intera durata del Contratto, tutte le autorizzazioni, le licenze e quant'altro previsto da leggi e/o regolamenti per l'esecuzione della Fornitura. A fronte della richiesta della Committente, il Fornitore dovrà consegnare copia delle autorizzazioni e dei permessi necessari all'espletamento della Fornitura.

3.4 Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile per la presentazione alle Autorità Competenti di eventuale documentazione richiesta in conformità alle leggi vigenti in relazione allo svolgimento della Fornitura. Egli dovrà presentare tale documentazione alle Autorità Competenti a propria cura e spese, dandone immediatamente copia alla Committente. Il Fornitore dovrà inoltre prestare in favore della Committente la necessaria assistenza per ottemperare ad eventuali registrazioni e/o depositi di documentazione richieste a quest'ultima da parte delle Autorità Competenti.

3.5 La Fornitura non è assistita da alcuna esclusiva; resta pertanto espressamente inteso che la Committente mantiene il diritto di potersi servire anche di altri soggetti per la Fornitura di Beni e / o Servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto. La Committente, inoltre, non assume alcun impegno nei confronti del Fornitore in merito a:

- (i) conferimento di un numero minimo di Ordini; ovvero
- (ii) ripartizione temporale, nell'arco della validità del Contratto, del numero di Ordini oggetto della Fornitura.



3.6 Qualora la Committente non sia soddisfatta dell'esecuzione dell'attività e / o dei Servizi di cui al Contratto da parte del Fornitore comunicherà in forma scritta al Fornitore le motivazioni dell'insoddisfazione. In tal caso, le Parti s'impegnano a concordare le modalità di miglioramento dell'attività di cui al Contratto che riterranno più opportune, le quali non potranno in nessun caso comportare alcun aggravio economico o costi aggiuntivi per la Committente.

3.7 Il Fornitore è e rimarrà un contraente indipendente; egli eviterà quindi tutti i comportamenti che possano ingenerare in soggetti terzi la convinzione che sussista con la Committente un rapporto di agenzia, dipendenza o rappresentanza o altro rapporto commerciale diverso da quello disciplinato dal Contratto e dalle Condizioni. Conseguentemente, il Fornitore non è autorizzato ad agire in nome e per conto della Committente e/o ad assumere obbligazioni per quest'ultima vincolanti né a spedire la corrispondenza in nome o per conto della Committente stessa.

3.8 Il Fornitore s'impegna a non porre in essere alcun comportamento e/o azione che possa offendere, screditare, ridicolizzare, danneggiare o distruggere la reputazione della Committente o delle sue consociate o delle loro rispettive attività.

3.9 Il Fornitore non potrà, senza un preventivo consenso scritto della Committente, citare il nome del Cliente o il nome di qualsiasi delle sue consociate, o qualsiasi nome commerciale, marchio o logo appartenente al Cliente e/o alle sue consociate in qualsiasi comunicato stampa, qualsiasi forma di pubblicità o di comunicazione commerciale (destinata all'interno o all'esterno), ad eccezione di quelle necessarie alla fornitura dell'attività.

3.10 Qualora il Fornitore venga contattato da terzi, incluse eventuali testate giornalistiche, in relazione alle attività svolte dal Fornitore in favore della Committente, il Fornitore e/o il personale si impegna a non rilasciare dichiarazioni e comunicare immediatamente alla Committente detta circostanza.

3.11 Nel caso di incarico ad interagire con terze parti in nome e/o per conto del Cliente, lo stesso Fornitore garantisce che ne darà evidenza alla terza parte interessata, conformemente agli usi e alle prassi dell'ordine o categoria di appartenenza, nonché alle eventuali policies del Cliente inviate al Fornitore.

3.12 Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, si obbliga a far sì che quanto stabilito ai precedenti articoli 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 venga osservato dal proprio personale (di seguito "Personale").



3.13 Tutti gli elaborati, documenti ed altro materiale specifico sviluppati e consegnati dal Fornitore alla Committente nell'ambito del Contratto, diventano di sola ed esclusiva proprietà della Committente, la quale sarà l'unica proprietaria di tale materiale e, pertanto, la sola ad avere il diritto di riprodurlo e utilizzarlo per gli usi che riterrà opportuni e/o necessari. Tale clausola non si applica nel caso in cui i suddetti elaborati, documenti ed altro materiale siano già soggetti a meccanismi di tutela di proprietà intellettuale/industriale in favore del Fornitore.

3.14 Nell'esecuzione della propria attività, il Fornitore riconosce sin da ora che potrà interfacciarsi eventualmente anche con altre società del gruppo "Philip Morris International" nonché con soggetti terzi che svolgano per conto della Committente attività connesse e/o accessorie alla Fornitura di Beni e Servizi; resta inteso che quanto disciplinato nel Contratto si intende applicabile anche ai rapporti tra il Fornitore e detti soggetti, nei confronti dei quali il Fornitore stesso si impegna comunque a collaborare secondo buona fede per una corretta esecuzione della Fornitura di Beni e Servizi.

3.15 Nel caso in cui la Fornitura abbia ad oggetto un servizio di supporto informatico, sviluppo o manutenzione di software o IT in genere e/o dati particolarmente confidenziali del Cliente, il Fornitore dovrà adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per: (i) garantire la resilienza dei Servizi; e (ii) proteggere le informazioni confidenziali e i dati personali del Cliente.

Le misure di sicurezza del Fornitore devono includere, ma non essere limitate a:

- a) la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza in modo continuativo dei sistemi e processi nonché dei Servizi del Fornitore,
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Servizi, alle informazioni confidenziali del Cliente nonché ai dati personali del Cliente in caso di incidenti informatici ("incident") fisico o tecnico,
- c) un processo per testare, analizzare e valutare regolarmente l'efficacia delle policies di sicurezza, dei processi e delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del Fornitore delineate nella presente clausola, e
- d) la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali del Cliente, ove appropriato e quando richiesto dal Cliente.

In caso di accesso non autorizzato, perdita o incidenti informatici ("incident") fisico e/o tecnico che incida sui Servizi, sulle informazioni confidenziali del Cliente e/o sui dati personali del Cliente, il Fornitore dovrà informare tempestivamente il Cliente all'indirizzo soc@pmi.com e fornire al Cliente tutta la ragionevole assistenza.



Il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti di cui sopra per tutto il periodo di validità del Contratto, pena la risoluzione del Contratto.

Il Cliente si riserva il diritto di effettuare, tutte le volte che lo riterrà opportuno, verifiche sull'effettivo possesso da parte del Fornitore di tali requisiti di sicurezza. Tale verifica potrà essere eseguita anche direttamente presso gli uffici del Fornitore, previo congruo preavviso, il quale si impegna sin da ora a consentire l'accesso presso i propri locali agli incaricati del Cliente i cui nominativi verranno di volta in volta preventivamente comunicati al Fornitore stesso.

3.16 Nel caso in cui dovessero entrare in vigore provvedimenti a livello locale, regionale, nazionale o sopranazionale, che rendano impossibile avviare in tutto o in parte l'erogazione della Fornitura, proseguirla in tutto o in parte secondo i termini e le condizioni pattuite oppure ne impongano il differimento, totalmente o parzialmente, le Parti si impegnano a ridiscutere in buona fede le modalità, le condizioni e le tempistiche per lo svolgimento della Fornitura, considerando la risoluzione totale del contratto come soluzione estrema, da perseguire solo laddove altra meno estrema non sia ragionevolmente percorribile. In caso di risoluzione contrattuale, il Cliente avrà diritto alla restituzione del corrispettivo eventualmente già versato per la parte della Fornitura non goduta. Nessuna delle Parti avrà diritto a richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti come conseguenza della risoluzione anticipata.

3.17 Nel caso in cui la Fornitura abbia ad oggetto il versamento da parte del Cliente di un importo per contribuire alla realizzazione di un evento e/o allo svolgimento di attività nell'ambito di quali verrà data visibilità al Cliente, il Fornitore dichiara che utilizzerà gli importi versati soltanto per le attività descritte nell'Offerta e non vi saranno ulteriori beneficiari al quale erogherà in parte o in tutto i suddetti importi senza il preventivo consenso scritto del Cliente e senza che gli eventuali sub-riceventi si siano impegnati a rispettare le previsioni contenute nel Contratto. Il Fornitore dichiara altresì che tale importo non verrà utilizzato in alcun modo per remunerare i Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio che dovessero partecipare all'evento e/o alle attività descritte nell'Offerta. Il Fornitore assicura altresì che il pagamento oggetto dell'Offerta non verrà utilizzato per attività elettorali, comprese le spese indipendenti per sostenere o opporsi ai candidati alle cariche elettive. Nessuna quota del suddetto pagamento deve essere considerata un "contributo" della campagna a qualsiasi comitato elettorale, partito o movimento.

4. Personale (ove presente)

4.1 Il Fornitore, nell'espletamento della Fornitura, agirà mediante un'organizzazione imprenditoriale autonoma e con gestione a proprio rischio, con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, utilizzando il Personale ovvero personale di subappaltatori



autorizzati ai sensi del successivo articolo 15 non soggetto a vincoli di orario, di territorio, di stabilità, di subordinazione e/o dipendenza gerarchica e disciplinare nei confronti della Committente, ma in ogni caso appositamente qualificato e specializzato per l'esecuzione della Fornitura.

4.2 Il Personale eseguirà la Fornitura oggetto dell'Ordine riportando direttamente al responsabile designato dal Fornitore il quale, a sua volta, avrà come contraddittore un responsabile nell'ambito del progetto che verrà designato dalla Committente stessa.

4.3 Il Fornitore garantisce che il Personale che si occuperà della Fornitura dispone della professionalità e delle caratteristiche di idoneità richieste, avendo altresì valida ed idonea documentazione per lo svolgimento della stessa. A fronte di richiesta scritta della Committente dovrà essere consegnata a cura del Fornitore la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità allo svolgimento dell'attività commissionata. Il Fornitore garantisce altresì che il Personale sarà in grado di conformarsi agli standard di condotta chiesti dalla Committente o in uso presso la stessa.

4.4 Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, garantisce di aver adempiuto e di continuare ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione in tema di collocamento, di previdenza sociale (e.g., INPS) e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (e.g., INAIL) e ciò in relazione al rapporto intercorrente tra il Fornitore ed il proprio personale. Il Fornitore garantisce inoltre che al Personale viene e verrà applicato il trattamento normativo e retributivo previsto e fissato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al settore merceologico di appartenenza, integrato da eventuali accordi locali. In considerazione di questo, il Fornitore si obbliga a sollevare la Committente da ogni onere derivante da presunte e/o accertate violazioni della legislazione vigente, che possa anche solo indirettamente gravare sulla Committente. Il Fornitore garantisce inoltre che quanto previsto nel presente comma sia rispettato da eventuali società terze (incluse le società appartenenti al medesimo gruppo) utilizzate nell'esecuzione della Fornitura di Beni e Servizi nei rapporti con il loro personale.

4.5 In caso di accesso agli ambienti della Committente, il Fornitore garantisce che il Personale, nell'esecuzione del Contratto, osserverà, oltre a tutte le norme vigenti ed applicabili, le disposizioni di sicurezza e le modalità di esecuzione vigenti presso la Committente, sollevando quest'ultima da qualsiasi responsabilità relativa alla custodia dei Beni utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione della Fornitura presso la Committente. Inoltre, qualora l'esecuzione del Contratto richieda l'accesso da parte del Personale a computer, impianti o altre diverse strumentazioni della Committente, il Fornitore garantirà che il Personale osservi le disposizioni e le regole della Committente che disciplinano l'accesso a detti Beni o strumentazioni.

4.6 Il Fornitore s'impegna a far sì che quanto previsto dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo venga rispettato da eventuali subappaltatori utilizzati nell'esecuzione del Contratto.



4.7 Qualora la Committente non sia soddisfatta dell'esecuzione della Fornitura da parte del Fornitore comunicherà in forma scritta al Fornitore le motivazioni dell'insoddisfazione. In tal caso, le Parti s'impegnano a concordare le modalità di miglioramento della Fornitura che riterranno più opportune, tra cui l'eventuale sostituzione dell'addetto/i alla Fornitura, le quali non potranno in nessun caso comportare alcun aggravio economico o costi aggiuntivi per la Committente.

5. Prezzi e termini di pagamento

5.1 Il corrispettivo per la Fornitura è quello indicato nell'Ordine inviato dalla Committente (di seguito il "Corrispettivo"). Il Fornitore dà atto del fatto che l'importo suddetto è in linea con quelli mediamente richiesti per attività analoghe, tenendo anche conto del livello di professionalità ed esperienza richiesta al Fornitore, nonché del tempo e dell'impegno necessari per portare a compimento le Attività.

5.2 Ove non diversamente specificato per ciascun Ordine, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data ricevimento fattura, tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate previamente dal Fornitore e comunque riportate sulla fattura. In caso di prestazione di Servizi e ove appropriato tenuto conto dell'attività concordata, la Committente si riserva la facoltà di richiedere l'invio di time sheets sull'attività svolta, che dovranno essere approvati ai fini del pagamento.

5.3 Le Parti riconoscono che il Corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo è stato tra le stesse concordato a titolo onnicomprensivo e, pertanto, include tutti i contenuti, prestazioni, e quant'altro necessario per il corretto svolgimento della Fornitura, oltre gli utili e le spese generali, incluse quelle derivanti dall'osservanza di leggi, regolamenti, norme, prescrizioni tecniche, disposizioni emanate dalle competenti autorità, nonché dall'acquisizione dei permessi ed autorizzazioni presso gli enti competenti necessari per l'esecuzione della Fornitura. La Committente rimborserà al Fornitore le spese non ricomprese nel Corrispettivo da questi ragionevolmente sostenute per lo svolgimento della Fornitura, solo se autorizzate per iscritto da parte della Committente e se accompagnate dai relativi documenti giustificativi.

5.4 Sulle fatture dovranno essere indicati la Banca di appoggio ed il codice IBAN.

5.5 In ogni caso, il pagamento del corrispettivo è subordinato al rispetto delle normative in materia di corruzione, salute e ambiente, di tutela dei diritti umani, nonché del principio di regolarità retributiva, contributiva e fiscale da parte del Fornitore e di eventuali subappaltatori utilizzati in conformità alle disposizioni di legge vigenti. La Committente avrà pertanto il diritto di chiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a dimostrare tale regolarità ovvero idonee dichiarazioni sostitutive. In particolare, il Cliente avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento, e il Fornitore avrà l'obbligo di presentare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente documentazione:

- Visura camerale, con onere di costante aggiornamento;



- Documento Unico di Regolarità Finanziaria (DURF), con onere di costante aggiornamento;
- Certificazione di regolarità fiscale, con onere di costante aggiornamento;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con onere di costante aggiornamento;
- DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi), ove prescritto, con onere di costante aggiornamento;
- Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ivi incluso ogni documento allegato allo stesso e/o procedura o protocollo implementativo.

Qualora il Fornitore:

- (i) non dovesse fornire la suddetta documentazione/dichiarazioni; ovvero
- (ii) dovesse violare i suddetti obblighi, la Committente, senza obbligo di ulteriori comunicazioni, potrà sospendere il pagamento del Corrispettivo, che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà meno solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

Resta altresì espressamente convenuto che qualora il Fornitore:

- (i) non fornisca la documentazione/le dichiarazioni eventualmente richieste dalla Committente ai sensi del presente comma entro 15 giorni; ovvero
- (ii) a seguito dell'accertamento di una qualsivoglia violazione e/o irregolarità in merito ai suddetti obblighi, non sani detta violazione e/o irregolarità tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dall'accertamento della violazione/irregolarità e in ogni caso nei termini eventualmente richiesti dalla Committente a tale riguardo;

la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta del Fornitore.

5.6 Il Fornitore si impegna a tenere scritture contabili che riflettano in modo corretto, completo e accurato tutte le sue transazioni finanziarie, e in particolare a mantenere una rendicontazione precisa e dettagliata nei propri libri e scritture contabili relativamente alle Attività prestate a favore del Cliente, inclusi i dati relativi al numero di giorni impiegati per l'esecuzione delle Attività (ove rilevante), ai costi e alle spese sostenute dal Fornitore direttamente o tramite i subappaltatori utilizzati nell'esecuzione del Contratto ed ai relativi documenti giustificativi, il tutto per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla scadenza o cessazione del Contratto per qualsiasi causa, o per il periodo di tempo richiesto dalla legge applicabile se superiore.

6. Audit

6.1 Il Cliente avrà il diritto di svolgere attività di audit sia nei confronti del Fornitore che nei confronti di subappaltatori eventualmente utilizzati nell'esecuzione del Contratto, previo congruo preavviso e



secondo modalità da concordare, anche tramite propri incaricati. Tali audit potranno riguardare:

(i) tutti i dati contabili concernenti i corrispettivi applicati, i costi e le spese sostenute in relazione alle Attività;

(ii) il rispetto degli standard di sicurezza e di protezione delle informazioni e dei dati forniti dal Cliente nonché la conformità a quanto previsto dalla legge e/o dalle disposizioni del presente Contratto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'anticorruzione, all'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi in favore dei dipendenti, a tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei diritti umani, nonché quelle relative ad eventuali divieti di subappalto).

6.2 Per tutti gli interventi di audit previsti nel presente Contratto, dovranno essere resi disponibili per l'ispezione tutti i dati, i registri, le informazioni e i documenti rilevanti per i Servizi, nonché assicurare la presenza del personale pertinente per rispondere alle domande e/o per intervenire in caso di richieste di integrazione documentale. Nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo, le Parti concorderanno le modalità di gestione dell'audit per garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali e la protezione di eventuali diritti di proprietà intellettuale.

6.3 Il Cliente avrà il diritto di effettuare gli interventi di auditing per un periodo di 5 (cinque) anni dalla scadenza o cessazione del Contratto per qualsiasi motivo.

7. Modifiche dell'Ordine

7.1 La fornitura dovrà comprendere solo quanto espressamente richiesto dalla Committente nell'Ordine; nessuna modifica potrà essere apportata dal Fornitore all'Ordine, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

7.2 La Committente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto dell'Ordine con riferimento alle modalità, alla tipologia, alla qualità e quantità dei Beni e / o dei Servizi richiesti, dandone comunicazione al Fornitore entro 7 giorni dalla data prevista per la consegna in caso di Fornitura di Beni o l'inizio delle attività da parte del Fornitore in caso di fornitura di Servizi. In tale caso, le parti negozieranno in buona fede nuovi corrispettivi e termini di consegna e il Fornitore avrà diritto unicamente al rimborso delle spese specificamente documentate e sostenute in relazione all'Ordine precedente.

7.3 Nel caso di Fornitura di Servizi, in qualunque momento, ed indipendentemente da qualsiasi motivazione, la Committente avrà il diritto di sospendere e/o annullare l'Ordine, dandone comunicazione in forma scritta al Fornitore entro 15 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività o dopo che la stessa fornitura dei Servizi sia iniziata. Nel caso in cui la comunicazione di sospensione o annullamento predetta intervenga prima dell'inizio della prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, la Committente sarà tenuta esclusivamente al pagamento delle spese specificamente documentate e sostenute dal Fornitore in



relazione a tali Servizi. Nel caso in cui la predetta comunicazione di sospensione o annullamento intervenga dopo l'inizio della prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, la Committente sarà tenuta al pagamento esclusivamente delle prestazioni già eseguite e delle eventuali spese sostenute e documentate dal Fornitore, senza ulteriore aggravio di costi e/o oneri per la Committente.

7.4 Nel caso di Fornitura di Beni, in qualunque momento, ed indipendentemente da qualsiasi motivazione, la Committente avrà il diritto di sospendere e/o annullare l'Ordine, dandone comunicazione in forma scritta al Fornitore. Nel caso in cui la comunicazione di sospensione o annullamento predetta intervenga prima dell'inizio della produzione dei Beni richiesti nell'Ordine, la Committente sarà tenuta esclusivamente al rimborso delle spese specificamente documentate e sostenute dal Fornitore in relazione a tale Ordine. Nel caso in cui, invece, la predetta comunicazione di sospensione o annullamento intervenga dopo l'inizio della produzione dei Beni richiesti nell'Ordine, la Committente sarà tenuta al pagamento dei Beni già prodotti e al rimborso delle spese specificamente documentate e sostenute dal Fornitore in relazione a tale Ordine per i restanti Beni.

7.5 Nessun'altra diversa somma, neppure a titolo di risarcimento del danno, mancato guadagno o indennità, potrà essere richiesta dal Fornitore in caso di sospensione o annullamento dell'Ordine.

8. Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore

8.1 Il Fornitore garantisce che le sue prestazioni, i programmi informatici e/o le attrezzature utilizzate per l'esecuzione della Fornitura non violano alcun brevetto, diritto d'autore e/o diritto di proprietà intellettuale di terzi.

8.2 Nell'espletamento della Fornitura, il Fornitore garantisce che non utilizzerà né installerà su computer di proprietà o comunque in uso presso la Committente alcun software contenente virus, codici protetti o qualsiasi altro programma che possa essere utilizzato ai fini di accessi impropri e non autorizzati che possano danneggiare, modificare, cancellare, disattivare o disabilitare qualsiasi hardware, software o dati della Committente.

8.3 Il Fornitore dichiara che non ha e non avrà durante la vigenza del Contratto alcun conflitto d'interesse e/o qualsiasi impedimento che possa compromettere la sua capacità di adempiere agli obblighi contrattuali o che possa ingenerare un'evidente difficoltà nella realizzazione della Fornitura.

8.4 Fatto salvo quanto eventualmente comunicato per iscritto al Cliente prima della conclusione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che, per quanto di sua conoscenza, né i suoi proprietari e/o soggetti controllanti diretti e indiretti, né i suoi legali rappresentanti, né i suoi eventuali procuratori speciali o membri degli organi sociali sono Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (ai fini del presente Contratto per Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio si intendono i soggetti individuati ai sensi



degli artt. 357 e 358 c.p., ivi inclusi anche ufficiali, impiegati del governo o di entità controllate dal governo o da organizzazioni pubbliche internazionali; partiti politici o funzionari di partiti politici; candidati ad incarichi politici; soggetti che agiscono in nome e/o per conto di uno dei soggetti precedentemente indicati). Qualora una delle ipotesi previste nel presente comma dovesse verificarsi durante la vigenza del Contratto, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto detta circostanza al Cliente perché questi possa prendere gli opportuni provvedimenti ed azioni richieste dalla leggi applicabili e/o dalle proprie policy interne.

8.5 Il Fornitore garantisce inoltre che:

- (i) nell'esecuzione del Contratto, rispetterà tutte le leggi applicabili in materia di prevenzione e repressione della corruzione, ivi incluse e senza alcuna limitazione, le norme concernenti il traffico illecito di influenze e la corruzione tra privati;
- (ii) non autorizzerà, offrirà, prometterà o effettuerà pagamenti né conferirà alcun valore in alcun modo e con nessun mezzo i) a qualsiasi Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio o a qualsiasi altro individuo con la consapevolezza che gli stessi, in tutto o in parte, vengano offerti, promessi o consegnati ad un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio al fine di influenzare le sue azioni, di ottenere o mantenere incarichi o di assicurarsi altri vantaggi indebiti, o per ricompensare azioni compiute a tali fini; ii) a qualsiasi individuo (che sia o meno un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio) al fine di influenzarlo ad agire in violazione dell'obbligo di buona fede, imparzialità o fiducia o per ricompensare azioni di tal tipo. Ciò include il divieto di offrire o effettuare pagamenti "facilitanti" (pagamenti di modesta entità a Pubblici Ufficiali per accelerare o assicurare l'esecuzione di azioni governative di routine che gli stessi sarebbero in ogni caso tenuti ad eseguire);
- (iii) non dovrà dare o promettere fare alcun regalo o fornire alcun contributo politico in denaro o in natura alcuna utilità a un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, né dovrà intrattenere alcun Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio, né dovrà dare contributi politici senza la previa autorizzazione scritta del Cliente. Tutti i regali, gli intrattenimenti e i contributi, in tal modo autorizzati verranno accuratamente riportati nei registri del Cliente e saranno rimborsati da quest'ultimo solo se previamente approvati;
- (iv) non adotterà alcun comportamento illegale, non etico o improprio in relazione all'esecuzione del progetto stesso;
- (v) né il Fornitore né i suoi amministratori, proprietari o controllanti diretti o indiretti, dipendenti o altre persone che saranno coinvolte nella fornitura dei Servizi ai sensi del presente Contratto interagiranno in nome e/o per conto del Cliente con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio senza preventivo consenso del Cliente.



8.6 Il Fornitore dichiara e garantisce che non utilizzerà direttamente o indirettamente nulla di quanto ricevuto in pagamento dal Cliente:

- (i) per qualsiasi scopo che possa costituire una violazione della legislazione vigente nei paesi in cui la Fornitura e/o il Servizio viene svolta/o o la cui normativa può essere applicata alle Parti o alle rispettive affiliate;
- (ii) allo scopo di procurarsi indebiti benefici da qualsiasi Pubblico Ufficiale, incaricato di Pubblico Servizio o altro individuo per conto del Cliente o per qualsiasi altro scopo illegale, non etico o improprio, in relazione all'esecuzione o meno del Contratto.

8.7 Il Fornitore garantisce che nei confronti dei suoi proprietari e/o soggetti controllanti diretti e indiretti e/o dei suoi rappresentanti legali, procuratori speciali o membri degli organi sociali e/o dipendenti, nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto che sarà coinvolto nella fornitura dei Servizi ai sensi del Contratto, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento per:

- (i) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- (ii) reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio;
- (iii) gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro con il Personale;
- (iv) altre violazioni comunque sanzionate ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Il Fornitore, qualora durante la vigenza del Contratto si verificasse un cambiamento nelle informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente articolo e/o venisse pronunciata uno dei provvedimenti sopra menzionati o fosse pendente alcun procedimento per le ipotesi di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) nei confronti dei suoi rappresentanti legali o dei suoi procuratori speciali o membri degli organi sociali s'impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto detta circostanza a Cliente perché possa prendere gli accorgimenti ed azioni richieste dalla normativa applicabile e/o dalle proprie policy interne.

8.8 Il Fornitore garantisce che non creerà o manterrà alcun fondo o risorsa nascosta per alcuno scopo legato all'esecuzione del Contratto.

8.9 Il Fornitore garantisce che rispetterà le seguenti policies ed i codici di condotta del Cliente: (i) Codice di Condotta di Philip Morris International; (ii) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice di Condotta adottati dal Cliente ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, così come successivamente modificati ed integrati, tutti disponibili sul sito web del Cliente all'interno della sezione "Documenti Legali"; nonché (iii) ogni ulteriore policies che ha ricevuto dal Cliente in quanto attinente all'oggetto del Servizio.

8.10 Il Fornitore dovrà in modo accurato e tempestivo nonché a proprie spese (i) presentare alle autorità



pubbliche tutti i report eventualmente richiesti dalle leggi applicabili in relazione alle attività svolte dal Fornitore per conto del Cliente e, immediatamente dopo tale presentazione, inviare al Cliente le copie dei suddetti report; (ii) su richiesta del Cliente, fornire a quest'ultimo relazioni periodiche che descrivano in dettaglio le attività svolte in esecuzione del presente Contratto, nonché ogni altra informazione, come anche l'assistenza necessaria a consentire al Cliente di rispettare i requisiti previsti in materia di registrazione e reportistica.

8.11 Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, si obbliga a far sì che quanto stabilito nel presente articolo venga osservato dal Personale, nonché da eventuali subappaltatori utilizzati e il loro personale.

8.12 Il Fornitore dichiara di essere consapevole che quanto dichiarato e garantito nei commi che precedono costituisce parte integrante del Contratto il cui rispetto da parte dello stesso rappresenta una condizione essenziale affinché si realizzi il pieno adempimento degli obblighi contrattuali assunti ai sensi del Contratto nei confronti della Committente.

8.13 Le garanzie qui pattuite non sono assorbenti e sostitutive delle garanzie legali per vizi e difformità dei Servizi e / o Beni forniti. In particolare, la Committente conserva in ogni caso ogni ragione, titolo e diritto per avanzare altre richieste, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, risarcimento dei danni, riduzione del corrispettivo o risoluzione del Contratto, in dipendenza della non conformità dei Beni e/o dei Servizi forniti.

8.14 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto e si impegna a rispettare i Responsible Sourcing Principles di PMI ("RSP") in tutte le Attività svolte in favore della Committente. La versione vigente degli RSP è accessibile al seguente link: <https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/pmi-sustainability/responsible-sourcing-principles.pdf>

8.15 Se il Cliente dovesse venire a conoscenza di una qualsiasi violazione degli RSP da parte del Fornitore, il Cliente notificherà al Fornitore tale violazione e il Fornitore dovrà effettuare tutti i necessari accertamenti, adottare tutte le misure necessarie a porre rimedio a tale violazione e notificare al Cliente per iscritto, tutte le attività compiute ai fini che precedono. Nel caso in cui la violazione dovesse persistere, il Cliente avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., il presente Contratto e ciascun altro accordo allo stesso connesso (inclusi gli Ordini di Acquisto).

9. Consegna e resa in caso di Fornitura di Beni

9.1 Tutte le consegne dovranno essere eseguite nei termini, con le modalità e presso i luoghi indicati nell'Ordine dalla Committente o approvati dalla stessa per iscritto successivamente. I termini per la consegna decorrono dalla data riportata nell'Ordine e devono essere considerati come essenziali ai sensi



e per gli effetti dell'articolo 1457 del Codice Civile.

9.2 La consegna si intenderà perfezionata al completamento delle operazioni di scarico delle merci presso i locali della Committente, o presso il diverso luogo da quest'ultima indicato al Fornitore.

9.3 Salva diversa previsione, da concordarsi per iscritto tra le Parti, la proprietà delle merci e/o dei Beni oggetto del Contratto ed ogni relativo rischio e responsabilità verranno trasferiti dal Fornitore alla Committente al momento della consegna.

9.4 Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese relative alla spedizione, imballaggio e trasporto dei Beni oggetto dell'Ordine.

9.5 Una copia della bolla di accompagnamento o documento equivalente dovrà viaggiare fisicamente insieme con la merce. Tale documento dovrà riportare gli estremi dell'Ordine (numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce.

9.6 La remissione della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall'obbligo della consegna.

9.7 La merce difettosa o comunque non conforme alle specifiche tecniche pattuite sarà rifiutata e messa a disposizione del Fornitore, il tutto a carico del Fornitore stesso.

10. Garanzia di buon funzionamento in caso di Fornitura di Beni

10.1 Il Fornitore garantisce che i Beni forniti sono conformi alle specifiche tecniche pattuite e sono idonei allo scopo per cui vengono forniti. Il Fornitore garantisce che i Beni forniti sono esenti da vizi, da difetti materiali e di fabbricazione.

10.2 Il Fornitore si impegna a riparare e/o sostituire a propria cura e spese la fornitura viziata ovvero le parti difettose e/o viziate con parti di ricambio nuove ed originali.

10.3 Le Parti, di comune accordo, definiranno di volta in volta termini ragionevoli per la riparazione e/o sostituzione dei Beni difettosi. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione e/o riparazione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore.

10.4 Il periodo di garanzia dei Beni oggetto dell'Ordine si intende pari a 12 (dodici) mesi, o al maggior termine eventualmente previsto dalle norme vigenti, e decorre dalla data di accettazione della fornitura.

10.5 In caso di riparazione e/o sostituzione del bene, il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile per la Committente.

10.6 La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale logoramento, inesperienza o negligenza della Committente.

10.7 Nel caso in cui la sostituzione delle parti viziate non sia possibile, l'Ordine si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni.



10.8 Il termine per la denuncia di vizi e/o difetti della merce è fissato in 8 (otto) giorni a decorrere dal giorno della scoperta.

11. Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

11.1 Le attività che il Fornitore eseguirà ai sensi del Contratto dovranno essere gestite nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare si fa riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Decreto Legislativo 81/2008"), che il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di conoscere e che si impegna a rispettare nell'esecuzione del Contratto.

11.2 Il Fornitore, responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza previste in relazione all'attività oggetto del Contratto, garantisce il rispetto delle stesse ponendo in essere tutti gli accorgimenti idonei a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a usare tutte le cautele che assicurino l'incolumità del Personale, sollevando la Committente da ogni responsabilità, civile e penale, anche rispetto a terzi, derivante dal mancato rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

11.3 Il Fornitore si impegna ad inviare alla Committente, a seguito di richiesta scritta di quest'ultima, la documentazione attestante lo svolgimento della formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro impartita al Personale adibito alla Fornitura, conformemente al citato Decreto Legislativo 81/2008.

11.4 Il Fornitore garantisce inoltre il rispetto delle norme di legge cogenti riguardanti la tutela ambientale e di impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. Il Fornitore garantisce di essere a conoscenza della circostanza che la Committente ha adottato e certificato un sistema di gestione integrato salute, sicurezza ed ambiente conforme ai requisiti internazionali delle norme OHSAS 18001 e ISO 14001. Pertanto, il Fornitore, compatibilmente alle proprie possibilità, s'impegna ad effettuare la Fornitura rispettando anche quanto eventualmente richiesto dalla Committente per ottemperare alle norme di certificazione.

11.5 Si concorda espressamente che qualsiasi comunicazione del Fornitore alla Committente che riguardi sicurezza e prevenzione e modalità di lavoro, deve essere sempre effettuata per iscritto tramite posta elettronica al responsabile sicurezza della Committente.

12. Recesso

12.1 La Committente avrà la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che sia dovuto al Fornitore alcunché a titolo di risarcimento dei danni, mancato guadagno o indennità di recesso.



12.2 La Committente avrà inoltre la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che sia dovuto al Fornitore alcunché a titolo di risarcimento dei danni, mancato guadagno o indennità di recesso, per le seguenti ragioni:

- (i) venga presentata un'istanza di fallimento o iniziata una procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente a carico del Fornitore;
- (ii) nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore violi la normativa vigente ed applicabile in materia di prevenzione e repressione della corruzione, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme concernenti il traffico illecito di influenze e la corruzione tra privati;
- (iii) vi sia una modifica dell'azionariato del Fornitore che determini il cambio della partecipazione di controllo societario del Fornitore stesso o del suo gruppo e il nuovo soggetto o gruppo esercente il controllo sia concorrente della Committente.

12.3 In tutti i casi in cui la Committente esercitasse il diritto di recesso riconosciute in conformità al presente articolo, la stessa si impegna a corrispondere al Fornitore il compenso per l'attività e/ o forniture svolte fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione di quanto eventualmente richiestole a titolo di risarcimento dei danni, mancato guadagno o indennità di recesso.

12.4 In ogni caso, il Fornitore si impegna a terminare, entro la data prevista di interruzione del rapporto, la chiusura di tutti gli interventi la cui esecuzione rientri entro la data di efficacia del recesso, nel rispetto dei livelli qui previsti, garantendo che il Personale impiegato durante tale periodo abbia le medesime caratteristiche, professionali e numeriche, di quello utilizzato fino al momento della comunicazione di recesso.

12.5 Il recesso, la risoluzione o la naturale scadenza del Contratto non avrà effetto con riguardo alle obbligazioni che il Fornitore ha assunto e all'adempimento delle quali egli è espressamente tenuto a portare a termine anche in seguito al recesso o alla scadenza del Contratto.

13. Risoluzione

13.1 Fermo quanto previsto al precedente articolo 12, la Committente potrà risolvere anticipatamente il Contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora il Fornitore violi uno qualsiasi degli obblighi assunti con il Contratto e non sani l'inadempimento entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione scritta da parte della Committente, con cui si denuncia l'inadempimento medesimo.

13.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Contratto s'intenderà risolto di diritto



qualora il Fornitore violi anche una sola delle seguenti previsioni e la Committente invii una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione specifica dell'obbligo violato e la dichiarazione che il Contratto è risolto di diritto:

- commi 2, 3, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 (Modalità di esecuzione della Fornitura);
- commi 4 e 5 dell'articolo 4 (Personale);
- comma 2 dell'articolo 6 (Audit);
- articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore);
- articolo 9 (Consegna e resa delle merci);
- articolo 10 (Garanzia di buon funzionamento);
- articolo 11 (Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente);
- articolo 14 (Manleva);
- articolo 15 (Divieto di subappalto, di cessione del Contratto e del credito);
- articolo 17 (Trattamento dei dati personali necessari alla esecuzione del Contratto);
- articolo 18 (Riservatezza);
- articolo 20 (Utilizzo logo e marchi).

13.3 Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo per i Servizi e/ o Forniture di Beni effettivamente prestate sino alla data di efficacia della risoluzione, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i danni da essa eventualmente sofferti in dipendenza di tale inadempimento.

13.4 In ogni caso, il Fornitore si impegna a terminare, entro la data prevista di interruzione del rapporto, la chiusura di tutti gli interventi la cui esecuzione rientri entro la data di efficacia della risoluzione, nel rispetto dei livelli qui previsti, garantendo che il Personale impiegato durante tale periodo abbia le medesime caratteristiche, professionali e numeriche, di quello utilizzato fino al momento della comunicazione di recesso.

14. Manleva

14.1 Il Fornitore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne per tutta la durata del presente Contratto e successivamente alla sua cessazione, il Cliente, i suoi amministratori, lavoratori, collaboratori, consulenti, nonché qualsiasi ente giuridico che controlli o sia controllato dalla stessa, da qualsiasi pretesa, domanda, azione, richiesta di risarcimento dei danni o di indennità, procedimenti o inchieste di natura civile, amministrativa o istruttorie, da chiunque promosse o avviate (ivi incluse autorità e/o enti pubblici), relative alla attività posta in essere, impegnandosi sin d'ora ad intervenire - ove necessario o opportuno - anche in fase stragiudiziale e ad accollarsi altresì il costo delle spese legali



connesse, relative a o risultanti da:

- (i) qualsiasi violazione attuale, futura o potenziale di diritti di brevetti, marchi, segreti industriali o di proprietà intellettuale in dipendenza o comunque in connessione con l'attività prestata in esecuzione del presente Contratto;
- (ii) l'inadempimento degli obblighi di garanzia assunti in conformità al presente Contratto;
- (iii) violazione delle vigenti normative nazionali, comunitarie o internazionali, di rango legislativo, sovra-legislativo, regolamentare o amministrativo che disciplinano le modalità di erogazione dell'Attività previste nel presente Contratto o di ottenimento delle licenze e dei permessi necessari per fornire la suddetta Attività;
- (iv) qualsiasi azione, pretesa e/o domanda, inerente al presente Contratto, promossa dai propri subappaltatori e/o subappaltatori di questi ultimi, o da eventuali società controllanti, controllate o collegate al Fornitore o facenti parte del medesimo gruppo societario;
- (v) violazione degli obblighi in materia di diritto della concorrenza, di trattamento dei dati personali e di utilizzo di sistemi informatici;
- (vi) violazioni delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/o delle procedure elaborate e indicate dal Cliente, ivi incluse le violazioni imputabili personale utilizzato;
- (vii) qualsiasi azione, pretesa e/o domanda promossa dal personale utilizzato nell'esecuzione del presente Contratto, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa comprese ad esempio le ipotesi di pretese per infortuni, per qualificazione del rapporto, per retribuzioni e/o benefits, danni a persone e/o cose, perdita di dati cagionati dal medesimo personale, nonché pretese da parte di autorità competenti per trattenute, retribuzioni, indennità o altre imposte o pagamenti ovvero per sanzioni comminate, nonché a sostenere le spese legali, comunque derivanti o dipendenti dalle suddette pretese, azioni domande e/o da loro eventuale accoglimento;
- (viii) violazione degli obblighi in materia di diritto dell'ambiente e di smaltimento dei rifiuti.

14.2 Resta inteso che l'obbligo di manleva di cui al precedente comma si estende anche a qualsiasi inadempimento, violazione o sanzione riconducibile a subappaltatori o subfornitori eventualmente utilizzati nell'esecuzione dell'attività.

14.3 Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza di qualsiasi evento che possa ragionevolmente dare luogo ad una responsabilità del Cliente in esecuzione del presente Contratto, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta al Cliente (qui di seguito la "Contestazione"), specificando, in modo adeguato (sulla base delle informazioni disponibili), i motivi e l'ammontare della pretesa.

14.4 Il Cliente avrà facoltà di partecipare nella difesa di qualsiasi Contestazione. Il Fornitore, in ogni caso, correttamente e diligentemente, difenderà ogni Contestazione, e si asterrà dal procedere a qualsiasi azione che possa pregiudicare la difesa degli interessi del Cliente in base al presente Contratto.



15. Divieto di subappalto, di cessione del Contratto e del credito

15.1 Il Contratto non può essere trasferito, né ceduto direttamente o indirettamente, né subappaltato dal Fornitore a terzi senza il previo consenso scritto del Cliente, né in tutto né in parte, intendendosi con “terzo” anche le società partecipate e/o controllate e/o collegate o tramite strumenti quali il leasing della società e/o il trasferimento e/o la fusione o simili.

15.2 Se approvato per iscritto e in anticipo dal Cliente, il Fornitore può avvalersi di subappaltatori terzi che saranno selezionati e nominati sulla base di criteri di necessità, professionalità ed esperienza nelle aree di interesse nonché affidabilità finanziaria, in piena conformità alle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sicurezza e protezione ambientale (Decreto legislativo 81/2018 e Decreto legislativo 152/2006) nonché alle disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

15.3 Il Fornitore garantisce inoltre che le disposizioni contenute nel Contratto saranno rispettate da eventuali subappaltatori utilizzati nell'esecuzione del Contratto, anche includendo clausole specifiche nella relativa documentazione contrattuale. Fatte salve le clausole stabilite nel Contratto, anche qualora il subappalto sia autorizzato per iscritto e in anticipo dal Cliente, il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente e manleverà il Cliente da qualsiasi responsabilità in linea e secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12, anche nei confronti di terzi, derivanti da qualsiasi violazione della normativa e delle procedure aziendali adottate dal Cliente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, di sicurezza e protezione ambientale, nonché di tutti gli altri obblighi menzionati nel presente Contratto.

15.4 Il Fornitore, per proprio conto e per conto dei suoi subappaltatori, si impegna a rispettare, ove prescritto dalla normativa applicabile, il documento unico di valutazione del rischio (DUVRI-Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza). Il Fornitore è responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza in relazione alle Attività oggetto del Contratto, anche con riferimento alle attività svolte dai suoi subappaltatori, se presenti, e garantisce di rispettare le stesse misure implementando tutte le procedure volte a prevenire gli incidenti sul lavoro e ad adottare tutte le precauzioni per garantire la sicurezza di tutto il suo personale diretto e indiretto.

15.5 Ove non espressamente autorizzata per iscritto dal Cliente, resta esclusa, ai sensi dell'articolo 1260, secondo comma, del codice civile, la cedibilità a qualsiasi titolo e/o motivo di qualsiasi credito spettante al Fornitore a fronte del Contratto, con la conseguente responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilità da parte del Fornitore di conferire a terzi mandati all'incasso di qualsiasi fattura di cui al Contratto o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione all'incasso.

15.6 Il Fornitore non avrà diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo dal Cliente o da altre società

19 / 26

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.

SEDE LEGALE: PIAZZA BELGIOIOSO, 2 - 20121 Milano, ITALIA

SEDI SECONDARIE: VIA FRATELLI ROSSELLI, 4 - 40069 Zola Predosa (BO), ITALIA; VIA GIACOMO VENTURI, 1 località Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO), ITALIA.

T: +39 (051) 351 76 11, F: +39 (051) 752 424, W: www.pmi.com

CAPITALE SOCIALE EURO 186.000 INT. VERS. - Iscr. Reg. Imprese Milano Nr. 00737070151 - C.F./P.I.: 00737070151 - VAT Nr: IT-00737070151

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Philip Morris International Inc. ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile



del gruppo cui appartiene lo stesso Cliente con somme a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente.

16. Proprietà intellettuale nel caso di Fornitura di Servizi

Le Parti convengono che, qualora nell'esecuzione dei Servizi venga ideato, realizzato o creato un prodotto che sia opera dell'ingegno, la Committente ne acquisterà la piena ed esclusiva titolarità. A fronte del solo pagamento del corrispettivo per i Servizi, la Committente acquisirà, senza nessun costo ulteriore, il pieno ed esclusivo diritto d'utilizzazione, anche economica, su tutto quanto prodotto, predisposto, organizzato e/o



ideato dal Fornitore nell'esecuzione dei Servizi, ivi incluso tutto il materiale, i progetti e la relativa documentazione tecnica ed illustrativa.

17. Trattamento dei dati personali necessari alla esecuzione del Contratto

17.1. Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del presente Contratto, potrà avere accesso ad alcuni dati personali dell'altra Parte.

17.2. Le Parti dichiarano di essersi rispettivamente informate circa il trattamento dei dati personali che devono essere trattati nel corso e ai fini dell'esecuzione del Contratto e di esprimere il proprio consenso a trattare e a comunicare i dati raccolti ed elaborati in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione sono necessari alla esecuzione contrattuale e nel rispetto dei principi enunciati dal regolamento dell'Unione europea 2016/679, sulla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

17.3. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto richieda il trattamento di dati personali di cui il Cliente è Titolare, il Fornitore dovrà essere nominato responsabile del trattamento dei dati personali del Cliente stesso. A tal riguardo, Il Fornitore si impegna a sottoscrivere l'allegato alle presenti Condizioni Generali denominato "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento" che verrà inviato allo stesso debitamente compilato. Anche in assenza di sottoscrizione di quest'ultimo da parte del Fornitore le previsioni di cui al suddetto allegato diventeranno efficaci a partire dal momento in cui il Fornitore darà esecuzione alla fornitura e/o al servizio. Il Fornitore dichiara che nell'esecuzione del Contratto non vi sarà alcun trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). In caso contrario, il Fornitore si obbliga ad informare il Cliente preventivamente affinché possa essere firmato il *Data Transfer Agreement* che sarà fornito dal Cliente, senza il quale è fatto divieto qualsiasi trasferimento al di fuori del SEE.

18. Riservatezza

18.1 Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del Contratto nonché successivamente alla sua cessazione, a:

(i) non disporre, divulgare, direttamente o indirettamente, ogni e qualsiasi notizia e/o dato, relativi o riguardanti l'attività e gli affari della Committente o di società appartenenti al medesimo gruppo, ovvero relativi o riguardanti qualsiasi altra persona fisica o giuridica, dei quali sia venuto a conoscenza, anche



occasionalmente, in conseguenza dell'effettuazione dei Fornitura, e ciò anche agli effetti della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 196/2003;

(ii) non utilizzare, per sé o per conto di terzi, direttamente ovvero per interposta persona, delle informazioni, dati e/o documenti forniti dalla Committente o delle quali sia comunque venuta a conoscenza, anche occasionalmente, in conseguenza dell'effettuazione della Fornitura;

(iii) non sfruttare commercialmente la documentazione, gli elaborati ed i prodotti software che siano forniti dalla Committente o di proprietà di quest'ultima ed a non trarre copia di tali materiali senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente;

18.2 Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, si obbliga a far sì che quanto stabilito nel presente articolo venga osservato dal Personale.

18.3 La Committente avrà il diritto, in caso di diffusione non autorizzata di qualsivoglia informazione e/o elaborato, di tutelare i propri diritti in sede civile e penale nei termini di legge.

18.4 Il presente articolo non trova applicazione in caso di informazioni già pubbliche o qualora la divulgazione delle informazioni riservate venga richiesta o risulti obbligatoria ai sensi di legge, ovvero da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, comunicare tempestivamente alla Committente detta circostanza al fine di consentire a quest'ultima di collaborare nella preparazione della risposta alla suddetta richiesta, ovvero a limitare la divulgazione soggetta agli obblighi di legge ovvero di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa di cui sopra a quanto suggerito per iscritto dal consulente legale, e ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti volti al trattamento riservato di qualsivoglia informazione riservata.

19. Restituzione

19.1 Alla scadenza del Contratto ovvero alla cessazione per qualunque motivo, il Fornitore si obbliga a restituire alla Committente tutto il materiale nonché le eventuali copie di esso, che abbia ricevuto dalla Committente stessa per l'esecuzione del Contratto o del quale sia comunque venuto in possesso in occasione dello stesso.

19.2 Se richiesto dalla Committente, il Fornitore garantisce e si impegna, nel corso dell'ultimo mese di durata del Contratto o almeno per analogo periodo, in caso di risoluzione, recesso o comunque cessazione del Contratto per qualsiasi causa, a collaborare, consultarsi e cooperare con il Cliente e con ogni suo nuovo fornitore di Beni e / o Servizi analoghi o comunque connessi a quelli oggetto del Contratto al fine di consentire e favorire eventuali passaggi di consegne, anche fornendo in tempo utile al nuovo fornitore tutte



le informazioni necessarie affinché quest'ultimo possa iniziare a svolgere la propria attività in favore della Committente entro la data di cessazione, per qualsiasi motivo dovuta, del Contratto stesso, il tutto senza che alcun costo, rimborso o corrispettivo possa essere richiesto alla Committente stessa.

20. Utilizzo logo e marchi

20.1 Nulla in questo Contratto può fornire al Fornitore qualsivoglia diritto su qualsiasi prodotto, marchio e/o logo, siano essi registrati o non registrati, su nomi, simboli, colori ed immagini, schemi e colori distintivi, strumenti, stili, emblemi, che in qualsiasi modo contraddistinguano il marchio e/o logo "Philip Morris" o qualsiasi altro marchio e/o logo relativo a prodotti commercializzati da qualsiasi società del gruppo Philip Morris.

20.2 Il Fornitore s'impegna a non utilizzare pertanto qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale in segno o marchio uguale o confondibile con i loghi e/o i marchi del gruppo Philip Morris o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nei terzi.

20.3 Il Fornitore s'impegna a risarcire la Committente per qualsiasi richiesta di danni contro la stessa presentata che abbia avuto origine dall'utilizzazione dei suddetti loghi e/o marchi in modo improprio rispetto a quanto indicato dal Contratto.

21. Responsabilità sociale d'impresa

21.1 Oltre a tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni (ove applicabile), il Fornitore, qualora nella fornitura oggetto del Contratto dovesse utilizzare società ovvero lavoratori localizzati all'estero, s'impegna, in ogni caso, a:

- (i) comunicare e diffondere le informazioni riguardo la salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale ai propri interlocutori interni ed esterni;
- (ii) promuovere l'uso delle tecnologie più avanzate per ottenere l'eccellenza nella tutela della salute dei lavoratori, nella sicurezza sul lavoro e nella protezione dell'ambiente;
- (iii) utilizzare responsabilmente le risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e i diritti delle generazioni future;
- (iv) valutare i rischi di lesioni o malattie professionali in modo da eliminarlo o ridurle, ottemperando come minimo alle legislazioni esistenti nei diversi paesi;
- (v) non utilizzare lavoro minorile e/o lavoro forzato;



(vi) opporsi all'utilizzo di qualsivoglia forma di coercizione fisica, mentale, punizioni corporali e abuso verbale;

(vii) rispettare le leggi e gli standard industriali in materia di orari di lavoro;

(viii) garantire che i salari corrispondano almeno agli standard legali o agli standard minimi industriali e siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;

(ix) stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare eventualmente i subappaltatori sulla base del loro impegno nel campo della responsabilità sociale ed ambientale;

(x) coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione e tutto il personale nell'assicurare il rispetto di quanto previsto al presente articolo.

21.2 Il Fornitore garantisce che quanto stabilito dal presente articolo venga osservato dagli eventuali subappaltatori utilizzati nell'esecuzione del Contratto.

21.3 A fronte di una richiesta della Committente, il Fornitore s'impegna a comprovare l'ottemperamento a quanto stabilito nel presente articolo.

22. Legge applicabile e foro competente

22.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

22.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

23. Informazioni e Corrispondenza

Il Fornitore dovrà riportare su qualsiasi corrispondenza o documento il numero relativo all'Ordine ricevuto al quale si riferisce.

24. Penali

Fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, la mancata o ritardata esecuzione, da parte del Fornitore, dei Servizi e / o delle forniture di Beni di cui all'Ordine o delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al precedente articolo 10, fatto salvo quanto espressamente previsto ai precedenti articoli 12 e 13 delle presenti Condizioni, comporterà il diritto della Committente di applicare a sua discrezione una penale convenzionale pari al 1% dell'importo lordo della parte di Fornitura di cui sia stata ritardata la prestazione, per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il diritto della Committente stessa al risarcimento del danno ulteriore.

25. Scioglimento del Contratto



25.1 In caso di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà immediatamente: i) cessare di usare i marchi, nomi, loghi, segni distintivi della Committente o delle sue consociate dei quali la Committente abbia eventualmente concesso al Fornitore il diritto di uso in relazione al Contratto; ii) restituire alla Committente tutto il materiale nonché le eventuali copie di esso, che abbia ricevuto dalla Committente stessa per l'effettuazione dell'attività o del quale sia comunque venuto in possesso in occasione dell'effettuazione dell'attività medesima.

25.2 Qualora si verifichi una causa di scioglimento anticipato del Contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere al Fornitore di continuare a prestare l'attività occorrente al fine di portare a compimento i progetti in corso all'atto dello scioglimento per il tempo necessario a consentire un ordinato trasferimento delle relative incombenze ad altri eventuali contraenti.

26. Miscellanee

26.1 Nel caso in cui una disposizione o una parte del Contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, le restanti disposizioni saranno comunque valide ed efficaci, e le Parti s'impegnano a negoziare in buona fede una valida disposizione sostitutiva che si avvicini il più possibile all'intenzione delle Parti alla base della conclusione del Contratto.

26.2 L'acquiescenza ad un inadempimento del Contratto non costituirà preventiva acquiescenza a successivi inadempimenti di simile o diversa natura. Nessuna modifica al Contratto avrà efficacia se non espressamente approvata da entrambe le Parti ed effettuata per iscritto.

26.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del Contratto esprime la loro volontà negoziale e costituisce manifestazione integrale delle intese intervenute in merito ed in seguito alle trattative intercorse tra le Parti stesse, e che dunque gli obblighi dallo stesso sono il frutto di tali trattative.

26.4 Ciascuna Parte si impegna a fornire le approvazioni, accettazioni, consensi o azioni similari che dovessero essere richieste ai sensi del Contratto senza ritardi o irragionevoli rifiuti.

Firma del Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di avere attentamente letto tutte le clausole contenute nelle Condizioni e di approvarle e di accettarle tutte esplicitamente, con particolare riferimento espressamente alle seguenti disposizioni contenute nei seguenti articoli e/o commi

25 / 26

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.

SEDE LEGALE: PIAZZA BELGIOIOSO, 2 - 20121 Milano, ITALIA

SEDI SECONDARIE: VIA FRATELLI ROSSELLI, 4 - 40069 Zola Predosa (BO), ITALIA; VIA GIACOMO VENTURI, 1 località Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO), ITALIA.

T: +39 (051) 351 76 11, F: +39 (051) 752 424, W: www.pmi.com

CAPITALE SOCIALE EURO 186.000 INT. VERS. – Iscr. Reg. Imprese Milano Nr. 00737070151 – C.F./P.I.: 00737070151 - VAT Nr: IT-00737070151

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Philip Morris International Inc. ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile



delle Condizioni:

- commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 (Personale);
- commi 2, 3,5 e 6 dell'articolo 5 (Prezzi e termini di pagamento);
- commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 (Audit);
- commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 (Modifiche dell'Ordine);
- commi 10 e 11 dell'articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore);
- comma 7 dell'articolo 10 (Garanzia di buon funzionamento);
- comma 2 dell'articolo 11 (Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente);
- commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 (Recesso);
- commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 (Risoluzione);
- articolo 14 (Manleva);
- commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 15 (Divieto di subappalto, di cessione del Contratto e del credito);
- articolo 16 (Proprietà intellettuale);
- commi 1 e 2 dell'articolo 22 (Legge applicabile e foro competente);
- articolo 24 (Penali).

Firma del Fornitore